

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO A SOSTEGNO DI LAVORATRICI E LAVORATORI INDIPENDENTI

a valere sul PR FSE+ 2021-2027

**Attività Pad 1.c.4 Interventi innovativi a sostegno della conciliazione
tra vita privata e professionale di donne e uomini**

Indice generale

Art. 1 – Riferimenti normativi.....	1
Art. 2 – Finalità generali.....	3
<i>Linea d'intervento 1: Voucher di conciliazione.....</i>	<i>3</i>
Art. 3.1 – Tipologie di interventi ammissibili.....	3
Art. 4.1 – Destinatari.....	5
Art. 5.1 – Risorse disponibili, importo del finanziamento, vincoli finanziari.....	5
Art. 6.1 – Scadenza per la presentazione delle domande.....	6
Art. 7.1 – Modalità di presentazione delle domande.....	6
Art. 8.1 – Documenti da presentare.....	7
Art. 9.1 – Ammissibilità.....	7
Art. 10.1 – Approvazione delle domande.....	7
Art. 11.1 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese.....	8
Art. 12.1 – Revoca del contributo.....	10
<i>Linea d'intervento 2: Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente.....</i>	<i>10</i>
Art. 3.2 – Tipologie di interventi ammissibili.....	10
Art. 4.2 – Destinatari.....	12
Art. 5.2 – Risorse disponibili, importo del finanziamento, vincoli finanziari.....	12
Art. 6.2 – Scadenza per la presentazione delle domande.....	13
Art. 7.2 – Modalità di presentazione delle domande.....	14
Art. 8.2 – Documenti da presentare.....	14
Art. 9.2 – Ammissibilità.....	15
Art. 10.2 – Approvazione delle domande.....	15
Art. 11.2 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese.....	16
Art. 12.2 – Revoca del contributo.....	17
Art. 13 – Controlli.....	18
Art. 14 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	18
Art. 15 – Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).....	18
Art. 16 – Reclamo/Punto di contatto.....	19
Art. 17 – Contenzioso giudiziale o arbitrale.....	19
Art. 18 – Responsabile del procedimento.....	19
Art. 19 – Informazioni sull'avviso.....	19

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione 6089 final del 19 agosto 2022;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 con la quale è stato preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 595 del 20 maggio 2024, con la quale è stato approvato lo schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Decisione n.12 del 29/01/2024 e ss.mm.ii. che approva il "Cronoprogramma 2024 - 2026 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 973 del 05/08/2024 che approva gli elementi essenziali dell'avviso pubblico per il finanziamento di misure di conciliazione vita-lavoro a sostegno di lavoratrici e

lavoratori indipendenti a valere sul PR FSE+ 2021-2027, ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;

- della Delibera di Giunta Regionale n. 695 del 08/06/2026 di modifica degli elementi essenziali dell'avviso pubblico per il finanziamento di misure di conciliazione vita-lavoro a sostegno di lavoratrici e lavoratori indipendenti a valere sul PR FSE+ 2021-2027 approvati con DGR n. 973/2024;
- della Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
- degli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- dell'art. 53, comma 2 del Reg (UE) 2021/1060 secondo cui se il costo totale di un'operazione supera 200.000 euro non è obbligatorio l'uso di una forma di semplificazione delle spese;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii;
- della Decisione n. 2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii. di approvazione del Sistema di Gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027;
- del Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;
- della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- della Risoluzione del Parlamento Europeo "Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale" del 13 settembre 2016;
- della Direttiva 2019/1158 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
- del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246 e ss.mm.ii.;
- del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio";
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
- della Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 "Cittadinanza di genere";
- del Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023 e relative note di aggiornamento;
- del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- del Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss.mm.ii.;
- del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ss.mm.ii.;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 con la quale si dà mandato alle AdG della Regione Toscana di prevedere la sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per alcune tipologie di reato in materia di lavoro o quando l'imprenditore ha riportato, per le stesse tipologie di reato, provvedimenti di condanna ancora

non definitivi;

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Dalla banca dati EUR_Infra non risultano procedure di infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE.

Art. 2 – Finalità generali

In Toscana la questione della conciliazione lavoro-famiglia assume una particolare rilevanza anche nel caso delle lavoratrici in posizione indipendente, che rappresentano circa il 18% delle occupate in Toscana e circa il 36% dei lavoratori indipendenti (dati ISTAT 2023).

Una recente indagine di IRPET sulle libere professioni (2023) conferma tale quadro: le attività di cura ricadono prevalentemente sulle spalle femminili, per cui le libere professioniste (e madri) più dei colleghi uomini (e padri) devono gestire cura e lavoro. Questo gap le penalizza sul piano professionale, trovandosi spesso costrette a scegliere tra professione e famiglia.

Quello dei lavoratori e delle lavoratrici indipendenti (titolari di impresa, libere/i professioniste/i, lavoratrici/i autonome/i, ecc) costituisce un universo complesso e variegato al proprio interno, dove coesistono situazioni di modernità e condizioni di difficile conciliabilità tra impegni professionali e familiari, dove non sempre vi è una piena disponibilità e autonomia della propria attività, tale da poter consentire di risolvere tale aspetto; dove il sistema delle tutele delimitato dalle misure di welfare nazionale e da quelle previste dalle casse e/o ordini – con ampi margini di differenziazione al proprio interno - non garantisce un'adeguata copertura rispetto ai problemi di conciliazione vita-lavoro. I lavoratori e le lavoratrici indipendenti, infatti, non godono del livello di protezione sociale e dell'accesso alle misure di welfare riconosciute per legge ad altre categorie di lavoratrici e lavoratori.

Il presente Avviso, che ai sensi dell'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 1060/2021 si identifica come operazione di importanza strategica, prevede il finanziamento di interventi volti a fornire alle/ai lavoratrici/lavoratori autonome/i, alle/ai libere/i professioniste/i, alle/ai titolari d'impresa individuale un supporto per la conciliazione tra le esigenze di cura e assistenza di figli, familiari non autosufficienti o disabili e lo svolgimento della propria attività di lavoro autonomo/imprenditoriale.

Sono previste due tipologie d'intervento¹, la linea d'intervento **1. *Voucher di conciliazione*** quale contributo per la fruizione di servizi di conciliazione rivolti a familiari, e la linea d'intervento **2. *Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente*** (e per i lavoratori indipendenti nelle specifiche condizioni indicate all'art. 4.2.), quale contributo all'assunzione o contributo di sostituzione/collaborazione per favorire la continuità lavorativa e conciliare temporanee esigenze di cura dei figli.

I destinatari possono fare domanda su entrambe le linee, fermi restando i limiti dei relativi vincoli e massimali.

Linea d'intervento 1: Voucher di conciliazione

Art. 3.1 – Tipologie di interventi ammissibili

La linea d'intervento 1 prevede il finanziamento delle seguenti misure:

¹ Le disposizioni dell'avviso dall'art.3 all'art. 12 sono suddivise per linee d'intervento, dall'art.13 in poi riguardano entrambe le linee d'intervento

a) contributo per la fruizione di servizi di cura e assistenza per figli/e conviventi minori di 13 anni al momento della presentazione della domanda, quali servizi di babysitting, frequenza di centri estivi, ludoteche, servizi per l'infanzia, servizi doposcuola, servizi di supporto all'apprendimento, ecc.

Sono esclusi i contributi per l'utilizzo di servizi socio-educativi per la prima infanzia, quali asili nido per i bambini 0-3 anni, per i quali è già prevista la misura regionale dedicata "Nidi gratis";

b) contributo per la fruizione di servizi di cura e assistenza per membri del nucleo familiare (figli/e, coniuge, altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o della/del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, parente o affine entro il terzo grado) non autosufficienti, disabili, o con handicap in situazione di gravità², quali servizi di assistenza domiciliare, frequenza centri diurni, ecc. La condizione di non autosufficienza, disabilità o handicap in condizione di gravità dovrà essere certificata ai sensi della normativa vigente, prima della presentazione della domanda.

Sono esclusi i servizi afferenti all'area sanitaria, quali, a titolo esemplificativo le prestazioni fisioterapiche o infermieristiche, le spese mediche, i trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici.

Caratteristiche degli interventi:

Per le suddette misure a) e b) i servizi devono essere erogati da:

- soggetti pubblici/privati accreditati o autorizzati dai Comuni o da altri Enti pubblici, oppure Enti del Terzo Settore iscritti nel registro nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS);
- persone fisiche assunte attraverso contratto di lavoro domestico con inquadramento almeno di livello B (durata contratto almeno un mese continuativo). Il contratto di lavoro domestico non può essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il/la destinatario/a del voucher;
- prestatrici/tori di lavoro autonomo occasionale tramite libretto famiglia art. 54bis l.96/2017.

I servizi presso i soggetti accreditati/autorizzati/iscritti al RUNTS, l'assunzione con contratto di lavoro domestico, o la prestazione di lavoro occasionale, devono essere attivati e fruiti in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e nel periodo compreso tra i 60 giorni antecedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento ed entro 12 mesi dall'approvazione della domanda. Non possono ritenersi ammissibili domande relative ad interventi già conclusi.

I contributi erogati nell'ambito del presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati per le stesse attività e/o per l'acquisizione degli stessi servizi.

Non è inoltre ammissibile la detrazione/deduzione fiscale dal reddito delle spese coperte dal contributo, poiché non a carico del contribuente.

Attività PAD:

Priorità:	1. Occupazione
Obiettivo specifico:	c - Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti
Categoria di intervento	143

² Per non autosufficienza si intende la perdita parziale o totale, dell'autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone; per disabilità si intende la limitazione della capacità di agire, come conseguenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale; handicap in condizione di gravità: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 Legge 104/92).

Attività PAD:	1.c.4 Interventi innovativi a sostegno della conciliazione tra vita privata e professionale di donne e uomini
Risorse disponibili:	€ 500.000,00 (risorse per il periodo 2025-2026-2027)
Obiettivi dell'intervento:	Promuovere lo sviluppo di misure di welfare di "parità" al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e cure familiari e sostenere la corresponsabilità dei compiti di cura e la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro
Beneficiari	Amministrazione Regionale Settore Lavoro
Destinatari	Lavoratori e lavoratrici indipendenti aventi i requisiti indicati al punto 4.1
Modalità di rendicontazione	Costi reali

Art. 4.1 – Destinatari

La linea d'intervento 1 è rivolta alle/i seguenti destinatarie/i

- titolari d'impresa individuale;
- libere/i professioniste/i iscritte/i ad ordini, albi o collegi professionali;
- libere/i professioniste/i iscritte/i alle Associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica, espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (elenco Mise) e/o della L.R. n. 73/2008 e ss.mm.ii;
- libere/i professioniste/i senza cassa iscritte/i alla gestione separata Inps.

Le/i destinatarie/i si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda:

- essere residenti in Toscana;
- essere iscritte/i alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (Gestione separata Inps, Gestioni Autonome Inps Commercialisti e Artigiani, Agricoltori, Cassa previdenziale);
- avere partita Iva attiva;
- avere un ISEE non superiore ad € 40.000.

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano due lavoratori/lavoratrici indipendenti, il finanziamento può essere richiesto solamente da un membro del nucleo familiare.

Non possono presentare domanda di contributo i/le lavoratori/trici dipendenti e i/le amministratori/trici di società, i/le soci/e di società.

I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.1 – Risorse disponibili, importo del finanziamento, vincoli finanziari

Risorse disponibili

Le misure di cui al presente Avviso sono finanziate con risorse PR FSE+ 2021-2027, Attività PAD 1.c.4, per la cifra complessiva di € 600.000, di cui € 500.000 sulla linea d'intervento 1 (Voucher di conciliazione).

L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente

stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Le risorse sono assegnate fino ad esaurimento rispetto all'importo annuale disponibile sul Bilancio regionale.

Importo del finanziamento

- importo complessivo fino ad un massimo di € 2.000,00.

I costi che eccedono il massimale sopra descritto sono a carico della/del destinataria/o.

Regime di aiuti

Il contributo per la Linea d'intervento 1 è un sostegno pubblico alla persona per favorire l'accesso ai servizi di conciliazione; pertanto, NON si configura come aiuto di Stato.

Art. 6.1 – Scadenza per la presentazione delle domande

L'avviso è a sportello, le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro il 31/10/2027, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di esaurimento delle risorse il Settore Lavoro si riserva la possibilità di chiudere l'Avviso attraverso la pubblicazione del decreto sul BURT e dandone tempestiva comunicazione sulle pagine web <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-aperti> e sul sito del PR FSE+ 2021-2027.

Art. 7.1 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente tramite sistema on-line collegandosi all'indirizzo web <https://web.rete.toscana.it/fse3/> e selezionando "Presentazione Formulario on-line per interventi individuali".

Si accede al Sistema Informativo FSE tramite la propria carta sanitaria toscana/carta nazionale dei servizi abilitata/carta d'identità elettronica ed un lettore smart card; l'accesso e la compilazione online sono possibili anche tramite credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid.

L'utente dovrà accedere all'area "Consulta Bandi interventi individuali", scegliere tra i bandi presenti:

- "Avviso contributi indipendenti – Linea d'intervento 1".

Una volta selezionato il bando occorre compilare il formulario on-line sulla base delle istruzioni indicate nell'Allegato 1C "Istruzioni per la compilazione del formulario on-line".

Una volta eseguita la compilazione del formulario occorre allegare (in formato zip), tramite lo stesso sistema on-line, i documenti indicati all'articolo 8.1 del presente avviso correttamente compilati e firmati.

Una volta inoltrata la domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante l'assegnazione di un numero di protocollo e indicazione della data e dell'ora della sua presentazione.

Completata tale operazione, sarà possibile scaricare la domanda presentata, in formato PDF.

Una volta trasmessa la domanda, i dati in essa inseriti non saranno più modificabili.

Le domande non possono essere presentate con modalità diverse da quelle indicate, pena l'esclusione.

La domanda è soggetta al pagamento del bollo, pertanto la marca da bollo può essere apposta nell'apposito riquadro del frontespizio della domanda di finanziamento Allegato 1A, oppure ne può essere indicato il numero e la data negli spazi dedicati della domanda di finanziamento Allegato 1A.

Il/la richiedente sarà tenuto/a a stampare il frontespizio della richiesta con apposta la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti

preposti possono effettuare specifici controlli.

In alternativa il pagamento del bollo può essere effettuato tramite la procedura di pagamento on line IRIS seguendo le indicazioni presenti nella sezione “bollo” del formulario on-line.

Art. 8.1 – Documenti da presentare

Una volta eseguita la compilazione del formulario on line, occorre allegare in formato zip, tramite lo stesso sistema on line, la seguente documentazione, utilizzando i format allegati al presente avviso:

- 1) **Domanda di finanziamento** (Allegato 1A), compilata in ogni sua parte, sottoscritta, e presentata con marca da bollo da 16,00 euro; nella domanda di finanziamento, presentata secondo il modello riportato in Allegato 1A, sono specificate le esigenze di conciliazione ed il nominativo dei familiari per cui si richiede il contributo;
- 2) **Atto d'impegno unilaterale**³ (Allegato 1B) compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- 3) **Attestazione ISEE** in corso di validità;
- 4) **Copia del documento d'identità in corso di validità** del/della richiedente.

La sottoscrizione dei documenti si può effettuare con una delle due modalità seguenti:

- firma autografa: firma del responsabile con allegata fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, una sola volta ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii;
- firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file con estensione pdf). Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e ss.mm.ii e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell'amministrazione digitale”) e ss.mm.ii. i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>, alla pagina “prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia”.

Art. 9.1 – Ammissibilità

Le domande presentate sulla linea d'intervento 1 sono ritenute ammissibili se:

- pervenute entro la data di scadenza indicata all'articolo 6.1 dell'avviso
- pervenute complete della documentazione richiesta all'art. 8.1, debitamente compilata e sottoscritta
- presentate con la modalità previste all'art. 7.1
- presentate da soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all' articolo 4.1
- le tipologie di intervento sono corrispondenti a quanto previsto all'art. 3.1.

Sarà possibile, se mancante, integrare tramite Pec, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it entro 10 giorni dalla richiesta, esclusivamente:

- la marca da bollo
- la copia del documento d'identità del/della richiedente
- l'attestazione Isee in corso di validità.

A valere sul presente avviso è possibile presentare una sola domanda, fatta salva la possibilità di ripresentare domanda in caso di rinuncia al finanziamento precedentemente approvato, oppure nel seguente caso:

- integrazione dell'importo del finanziamento precedentemente approvato, entro 3 mesi dalla presentazione della prima domanda, fino all'importo massimo totale di € 2.000,00; per la presentazione dell'integrazione occorre compilare il formulario on line di cui all'art. 7.1 e trasmettere la domanda di finanziamento Allegato 1A. L'integrazione viene approvata con decreto dirigenziale.

³ La validità dell'atto d'impegno unilaterale è condizionata all'assegnazione del voucher

Art. 10.1 – Approvazione delle domande

Le domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, sono approvate secondo l'ordine cronologico di invio, attestato dal numero di protocollo assegnato sul Sistema Informativo FSE.

Gli elenchi mensili delle domande ammesse e non ammesse al contributo, approvate con decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-aperti>.

La pubblicazione degli elenchi sopracitati, con l'indicazione del protocollo della domanda di finanziamento, vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 60 giorni, decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la domanda di contributo è stata trasmessa ai sensi dell'art. 7.1 e fino alla data del decreto di approvazione degli elenchi di ammissibilità.

Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedessero integrazioni ai sensi dell'art. 9.1 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

Le domande vengono approvate e finanziate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna annualità sul Bilancio regionale.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sulle domande, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di domande inserite utilmente negli elenchi ma non finanziate per insufficienza di risorse.

Variazioni

Qualora, nell'ambito della stessa misura (contributo per figli minori di 13 anni o contributo per membri del nucleo familiare non autosufficienti/disabili) il/la destinataria avesse necessità di variare i nominativi dei familiari indicati nella domanda approvata oppure la tipologia di servizio acquistabile dovrà trasmettere una comunicazione al Settore Lavoro, con l'indicazione del nominativo del familiare avente le caratteristiche specificate all'art. 3.1 e dei servizi con le caratteristiche specificate all'art. 3.1, prima della presentazione della domanda di rimborso, con la seguenti modalità:

- via PEC, al seguente indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il Settore Lavoro comunica tramite Pec l'approvazione della richiesta di variazione.

Art. 11.1 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

A seguito dell'approvazione della domanda di finanziamento con decreto dirigenziale, è possibile presentare la richiesta di erogazione del contributo secondo le modalità previste nel presente articolo.

Come specificato all'art.3.1, i servizi devono essere attivati e fruiti in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e nel periodo compreso tra i 60 giorni antecedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento ed entro 12 mesi dall'approvazione della domanda. Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario trasmettere quanto segue:

- la domanda di erogazione del contributo di cui all'Allegato 1D, compilata e sottoscritta;
- la copia del documento di identità in corso di validità;
- i giustificativi di spesa dettagliati di seguito (punti da 1 a 3).

La/e domanda/e di erogazione del contributo con la documentazione allegata deve/devono essere presentate:

- via PEC, al seguente indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

È possibile presentare due domande di erogazione del contributo per i servizi fruiti, una domanda a titolo

di liquidazione intermedia e una domanda a saldo.

La domanda di rimborso a saldo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione degli interventi.

Per la rendicontazione delle misure della Linea d'intervento 1, indicate all'art. 3.1, occorre presentare i giustificativi di seguito specificati.

I giustificativi dovranno essere riferiti al destinatario del voucher.

1) Assunzione effettuata dal destinatario del voucher con contratto di lavoro subordinato domestico, con inquadramento almeno di livello B (e durata del contratto di almeno un mese continuativo) in cui sia specificata la qualifica/mansione

- copia contratto lavoro subordinato sottoscritto dalle parti
- copia buste paga mensili
- copia pagamenti effettuati a favore del dipendente
- copia del versamento delle ritenute INPS, INAIL, IRPEF (F24, bollettini, ecc)

2) Assunzione effettuata dal destinatario con contratto per prestazione di lavoro occasionale tramite libretto-famiglia INPS;

- ricevuta dell'Inps di importo e giornate svolte (Elenco prestazioni, con indicazione di giornate svolte, importo, nominativo prestatore e nominativo utilizzatore)
- copia dei versamenti effettuati da parte dell'utilizzatore
- dichiarazione dei compensi ricevuti dalla persona che ha erogato la prestazione lavorativa.

3) servizi erogati da soggetti pubblici/privati accreditati o autorizzati oppure da Enti del Terzo Settore iscritti nel registro nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS):

- fattura o ricevuta fiscale intestata al/alla lavoratore/trice indipendente e contenente il nominativo o codice fiscale del familiare fruitore del servizio, e contenente l'importo, la descrizione della prestazione, il periodo di fruizione.

- copia pagamento effettuato dal destinatario del voucher all'Ente. Sono ritenuti ammissibili i pagamenti delle spese effettuati tramite:

- contanti, (nei limiti previsti dalla normativa nazionale), in tal caso occorre produrre dichiarazione di quietanza del soggetto che eroga il servizio;
- bonifico, anche tramite home banking (in tale caso occorre produrre copia della ricevuta di pagamento con l'ID della transazione avvenuta o dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento);
- MAV, vaglia o bollettino postale (in tal caso occorre allegare copia della ricevuta);
- assegno bancario (in tale caso occorre produrre, oltre a copia conforme dell'assegno, copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento);
- bancomat e carta di credito (in tale caso occorre produrre copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento).

Sulla documentazione presentata ai fini del pagamento gli uffici possono richiedere tramite Pec eventuali chiarimenti o richieste di integrazione.

La documentazione portata a rendiconto deve essere conforme a quanto stabilito nel presente articolo, pertanto qualora non sia integrabile/sanabile, la relativa spesa non sarà ritenuta ammissibile.

Art. 12.1 – Revoca del contributo

Il contributo viene revocato nei presenti casi:

- rinuncia al contributo da parte del destinatario/a, da trasmettere tramite pec all'indirizzo

regionetoscana@postacert.toscana.it

- grave inosservanza degli obblighi stabiliti con il presente avviso
- interventi non conformi a quanto previsto dall'avviso, in particolare all'art. 3.1
- documentazione di spesa non conforme a quanto previsto all'art. 11.1
- mancato invio della documentazione di rendicontazione nei termini previsti all'art. 11.1

La Regione Toscana provvede, su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, a comunicare l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La Regione Toscana riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale del contributo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente responsabile del procedimento che provvede a dare comunicazione dello stesso al destinatario.

Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero, totale o parziale, del contributo già erogato. Il destinatario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione del contributo alla data dell'atto di revoca). Il destinatario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento a favore di Regione Toscana.

Qualora si rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato, il Dirigente responsabile del procedimento attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del destinatario attraverso gli uffici regionali competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Linea d'intervento 2: Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente

Art. 3.2 – Tipologie di interventi ammissibili

A fronte di specifiche esigenze personali di conciliazione della lavoratrice indipendente (gravidanza, maternità o adozione, presenza di figli/e conviventi minori di 13 anni), per supportarne la continuità lavorativa/professionale, la linea d'intervento 2 prevede il finanziamento delle seguenti misure:

a) contributo per l'assunzione a tempo determinato di un/una lavoratore/lavoratrice dipendente. La prestazione lavorativa oggetto dell'assunzione dovrà essere coerente con l'attività caratteristica di impresa, di lavoro autonomo o libero-professionale della lavoratrice indipendente. Il contributo è riconosciuto per un periodo da un minimo di 3 fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte della corrispondente durata del contratto di lavoro dipendente.

Il contratto di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Oppure

b) contributo per una sostituzione/collaborazione di natura autonoma, concesso a fronte di un contratto/incarico tra la lavoratrice autonoma/libera professionista richiedente e un/una lavoratore/lavoratrice autonomo/a o libero/a professionista sostituto/a o collaboratore/collaboratrice per svolgere la prestazione lavorativa nell'attività caratteristica di impresa, di lavoro autonomo o libero-professionale, in cui siano specificati il tipo di attività da svolgere, la durata in mesi e periodo dell'attività, il compenso complessivo previsto, il costo orario.

Il contributo è riconosciuto per un periodo da un minimo di 3 fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte della corrispondente durata del contratto/incarico.

Nelle esigenze personali di conciliazione legate all'adozione è compreso il periodo all'estero necessario

per le pratiche di adozione internazionale.

Caratteristiche degli interventi:

L'assunzione o la sostituzione/collaborazione di natura autonoma deve essere attivata in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e nel periodo compreso tra i 60 giorni antecedenti e non oltre i 90 giorni successivi alla data di presentazione della domanda. L'intervento non deve risultare concluso alla data di presentazione della domanda.

Il rapporto di lavoro instaurato deve essere coerente con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a. Nel caso in cui il rapporto di lavoro tra la richiedente e il/la sostituto/a abbia natura subordinata, l'inquadramento del/la sostituto/a deve essere adeguato alle mansioni svolte, in virtù del progetto di assunzione. In caso di professioni per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi, elenchi (compresi quelli relativi alla pratica professionale), o il possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività, il/la sostituto/a deve esservi iscritto/a o possedere il titolo medesimo.

L'assunzione o la collaborazione/sostituzione oggetto del contributo non deve riguardare un/una lavoratore/lavoratrice il cui contratto di lavoro dipendente è stato interrotto presso lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti la data di assunzione o di collaborazione/sostituzione.

Il contratto di lavoro dipendente e di collaborazione/sostituzione non può essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela, o affinità fino al secondo grado con il/la destinatario/a del contributo.

Attività PAD:

Priorità:	1. Occupazione
Obiettivo specifico:	c - Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti
Attività PAD:	1.c.4 Interventi innovativi a sostegno della conciliazione tra vita privata e professionale di donne e uomini
Risorse disponibili:	€ 100.000,00 (risorse per il periodo 2025-2026-2027)
Obiettivi dell'intervento:	Promuovere lo sviluppo di misure di welfare di "parità" al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e cure familiari e sostenere la corresponsabilità dei compiti di cura e la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro
Beneficiari	Amministrazione Regionale Settore Lavoro
Destinatari	Lavoratrici indipendenti (i lavoratori indipendenti purché alle specifiche condizioni indicate all'art. 4.2)
Modalità di rendicontazione	Costi reali

Art. 4.2 – Destinatari

La linea d'intervento 2 è rivolta alle seguenti destinatarie:

- donne titolari d'impresa individuale;
- libere professioniste iscritte ad ordini, albi o collegi professionali;
- libere professioniste iscritte alle Associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica,

espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (elenco Mise) e/o della L.R. n. 73/2008 e ss.mm.ii.;

- libere professioniste senza cassa, iscritte alla gestione separata Inps.

Le destinatarie si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda:

- essere residenti in Toscana;

- essere iscritte alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (Gestione separata Inps, Gestioni Autonome Inps Commercianti e Artigiani, Agricoltori, Cassa previdenziale);

- avere partita IVA attiva;

- per le titolari d'impresa: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;

- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i. (per il settore dell'agricoltura) e Regolamento (UE) n. 717/2014 e s.m.i. (per i settori della pesca e dell'acquacoltura).

La linea d'intervento 2 è riservata alle lavoratrici indipendenti, con specifiche esigenze indicate all'art. 3.2; i lavoratori indipendenti, in possesso dei requisiti sopraelencati, possono presentare domanda solamente in presenza di famiglia monogenitoriale con figli/figlie minori di 13 anni o di coppie omogenitoriali con almeno un/una figlio/a minore di 13 anni ed in caso di adozione.

Nel caso in cui nel nucleo familiare/coppia omogenitoriale vi siano due lavoratori/lavoratrici indipendenti, il finanziamento può essere richiesto solamente da un componente del nucleo familiare/coppia omogenitoriale.

Non possono presentare domanda di contributo i/le lavoratori/trici dipendenti e i/le amministratori/trici di società, i/le soci/e di società.

I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.2 – Risorse disponibili, importo del finanziamento, vincoli finanziari

Risorse disponibili

Le misure di cui al presente Avviso sono finanziate con risorse PR FSE+ 2021-2027, Attività PAD 1.c.4, per la cifra complessiva di € 600.000, di cui € 100.000 sono destinati alla linea d'intervento 2.

L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Le risorse sono assegnate fino ad esaurimento rispetto all'importo annuale disponibile sul Bilancio regionale.

Importo del finanziamento

a) Contributo assunzione di natura dipendente:

- importo pari al 60% del costo totale del lavoro, fino ad un massimo di € 6.000,00, per una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi.

b) Contributo per la sostituzione/collaborazione di natura autonoma:

- importo pari al 40% del corrispettivo lordo (corrispondente all'importo della/e fattura/e/notula/e/ricevuta/e emessa /e dal/dalla sostituto/a o collaboratore/trice, al netto dell'iva se prevista) a carico della lavoratrice indipendente che richiede il finanziamento, fino ad un massimo di € 6.000,00, per una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi.

Regime di aiuti

Il contributo per la Linea d'intervento 2 si configura come aiuto «de minimis», con un finanziamento pubblico pari al 60% del costo totale del lavoro per la tipologia a), pari al 40% del corrispettivo lordo per la tipologia b), ed è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia:

- Reg. (UE) n. 2023/2831 (aiuti di piccola entità concessi ad imprese operanti in qualsiasi settore ad eccezione di quelle operanti nei settori cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831): l'impresa può beneficiare del contributo se non ha superato il limite massimo di aiuti «de minimis» di € 300.000,00 nell'arco di tre anni calcolati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- Reg. (UE) n. 2013/1408 e ss.mm.ii. (aiuti nel settore agricolo): l'impresa può accedere al contributo se non ha superato il limite massimo di € 25.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari, calcolati su base mobile ovvero prendendo in considerazione l'esercizio in cui si concede l'aiuto e i due precedenti;
- Reg. (UE) n. 2014/717 e s.m.i. (aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura): l'impresa può accedere al contributo se non ha superato il limite massimo di € 30.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari, l'esercizio in cui si concede l'aiuto e i due precedenti.

Ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, nel rispetto del principio di divieto del doppio finanziamento, non è possibile rimborsare più volte il medesimo costo, seppur a valere su fonti di finanziamento di diversa natura. In particolare, i contributi non possono essere cumulati con le misure previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 982 del 7 agosto 2023 “PR FSE+ 2021-2027 - Attività 1.a.14; 4.a.6; 1.c.5; 3.h.11 - Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2023-2025” e con altri avvisi che prevedono incentivi all'assunzione e/o con avvisi che prevedono misure di conciliazione adottati dalla Regione Toscana.

Art. 6.2 – Scadenza per la presentazione delle domande

L'avviso è a sportello, le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro il 31/10/2027, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di esaurimento delle risorse il Settore Lavoro si riserva la possibilità di chiudere l'Avviso attraverso la pubblicazione del decreto sul BURT e dandone tempestiva comunicazione sulle pagine web <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-aperti> e sul sito del PR FSE+ 2021-2027.

Art. 7.2 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente tramite sistema on-line collegandosi all'indirizzo web <https://web.rete.toscana.it/fse3/> e selezionando "Presentazione Formulario on-line per interventi individuali".

Si accede al Sistema Informativo FSE tramite la propria carta sanitaria toscana/carta nazionale dei servizi abilitata/carta d'identità elettronica ed un lettore smart card; l'accesso e la compilazione online sono possibili anche tramite credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid.

L'utente dovrà accedere all'area "Consulta Bandi interventi individuali", scegliere tra i bandi presenti:
- "Avviso contributi indipendenti – Linea d'intervento 2".

Una volta selezionato il bando occorre compilare il formulario on-line sulla base delle istruzioni indicate nell'Allegato 2C "Istruzioni per la compilazione del formulario on-line".

Una volta eseguita la compilazione del formulario occorre allegare (in formato zip), tramite lo stesso sistema on-line, i documenti indicati all'articolo 8.2 del presente avviso correttamente compilati e firmati.

Una volta inoltrata la domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante l'assegnazione di un numero di protocollo e indicazione della data e dell'ora della sua presentazione.

Completata tale operazione, sarà possibile scaricare la domanda presentata, in formato PDF.

Una volta trasmessa la domanda, i dati in essa inseriti non saranno più modificabili.

Le domande non possono essere presentate con modalità diverse da quelle indicate, pena l'esclusione.

La domanda è soggetta al pagamento del bollo, pertanto la marca da bollo può essere apposta nell'apposito riquadro del frontespizio della domanda di finanziamento Allegato 2A, oppure ne può essere indicato il numero e la data negli spazi dedicati della domanda di finanziamento Allegato 2A.

Il/la richiedente sarà tenuto/a a stampare il frontespizio della richiesta con apposta la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuare specifici controlli.

In alternativa il pagamento del bollo può essere effettuato tramite la procedura di pagamento on line IRIS seguendo le indicazioni presenti nella sezione "bollo" del formulario on-line.

Art. 8.2 – Documenti da presentare

Una volta eseguita la compilazione del formulario on line, occorre allegare in formato zip, tramite lo stesso sistema on line, la seguente documentazione, utilizzando i format allegati al presente avviso:

- 1) **Domanda di finanziamento** (Allegato 2A), compilata in ogni sua parte, sottoscritta e presentata con marca da bollo da 16,00 euro
- 2) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti di ammissibilità e di affidabilità** (Allegato 2B), compilata in ogni sua parte e sottoscritta
- 3) **Dichiarazione Aiuti de minimis** (Allegato 2E) compilata in ogni sua parte e sottoscritta
- 4) **Formulario descrittivo** (Allegato 2D), compilato in ogni sua parte e sottoscritto
- 5) **Curriculum del lavoratore/lavoratrice dipendente o del/della lavoratore/trice autonomo/a sostituto/a o collaboratore/trice**, sottoscritto dal/dalla lavoratore/trice
- 6) **Copia del documento d'identità in corso di validità** del/della lavoratore/trice assunto/o o sostituto/a o collaboratore/trice
- 7) **Copia del documento d'identità in corso di validità** del/della richiedente.

La sottoscrizione dei documenti si può effettuare con una delle due modalità seguenti:

- firma autografa: firma del responsabile con allegata fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, una sola volta ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii;
- firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file con estensione pdf). Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e ss.mm.ii e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") e ss.mm.ii. i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>, alla pagina "prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia".

Art. 9.2 – Ammissibilità

Le domande presentate sulla linea d'intervento 2 sono ritenute ammissibili se:

- pervenute entro la data di scadenza indicata all'articolo 6.2 dell'avviso
- pervenute complete della documentazione richiesta all'art. 8.2, debitamente compilata e sottoscritta
- presentate con la modalità previste all'art. 7.2
- presentate da soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all' articolo 4.2
- le tipologie di intervento sono corrispondenti a quanto previsto all'art. 3.2.

Sarà possibile, se mancante, integrare tramite Pec, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it entro 10 giorni dalla richiesta, esclusivamente:

- la marca da bollo
- copia del documento d'identità del/della richiedente
- il curriculum del lavoratore/lavoratrice dipendente o del/della lavoratore/trice autonomo/a sostituto/a, o collaboratore/trice, sottoscritto dal/dalla lavoratore/trice
- copia del documento d'identità del lavoratore/lavoratrice dipendente o del/della lavoratore/trice autonomo/a sostituto/a, o collaboratore/trice.

A valere sul presente avviso è possibile presentare massimo due domande, riferite a due contratti per la copertura di periodi temporali differenti; la presentazione della seconda domanda è ammissibile purché il contributo totale richiesto con le due domande non superi l'importo complessivo di € 6.000,00 e la somma dei periodi di durata dei contratti non superi i 12 mesi.

Inoltre è possibile richiedere un'integrazione dell'importo del finanziamento precedentemente approvato per proroga contrattuale, per una durata massima complessiva (contratto iniziale più proroga) di 12 mesi e per l'importo massimo totale di € 6.000,00. La proroga contrattuale deve essere effettuata prima della scadenza del contratto iniziale. Per la presentazione dell'integrazione occorre compilare il formulario on line di cui all'art. 7.2 e trasmettere la domanda di finanziamento (allegato 2A) ed il formulario descrittivo (allegato 2D), specificando che si tratta di proroga contrattuale. La richiesta di integrazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di proroga, pena la non ammissibilità, e viene approvata con decreto dirigenziale.

Art. 10.2 – Approvazione delle domande

Le domande, previa istruttoria di ammissibilità, sono approvate secondo l'ordine cronologico di invio, attestato dal numero di protocollo assegnato sul Sistema Informativo FSE.

Gli elenchi mensili delle domande ammesse e non ammesse al contributo, approvate con decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-aperti>.

La pubblicazione degli elenchi sopracitati, con l'indicazione del protocollo della domanda di finanziamento, vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 60 giorni, decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata trasmessa ai sensi dell'Art. 7.2 e fino alla data del decreto di approvazione degli elenchi di ammissibilità.

Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedessero integrazioni ai sensi dell'art. 9.2 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo. Le domande vengono approvate e finanziate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna

annualità sul Bilancio regionale.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sulle domande, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di domande inserite utilmente negli elenchi ma non finanziate per insufficienza di risorse.

Art. 11.2 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

A seguito dell'approvazione della domanda di finanziamento con decreto dirigenziale, è possibile presentare la richiesta di erogazione del contributo secondo le modalità previste nel presente articolo.

Come specificato all'art. 3.2, l'assunzione o la sostituzione/collaborazione di natura autonoma deve essere attivata in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e nel periodo compreso tra i 60 giorni antecedenti e non oltre i 90 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario trasmettere quanto segue:

- la domanda di erogazione del contributo di cui all'Allegato 2G, compilata e sottoscritta;
- la copia del documento di identità in corso di validità;
- i giustificativi di spesa dettagliati di seguito (punti da 1 a 2).

La/e domanda/e di erogazione del contributo con la documentazione allegata deve/devono essere presentate:

- via PEC, al seguente indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

E' possibile presentare due domande di rimborso per servizi fruiti, una domanda a titolo di liquidazione intermedia per un periodo minimo di tre mesi, e una domanda a saldo entro due mesi dalla conclusione del contratto.

Per la rendicontazione delle misure della Linea d'intervento 2, indicate all'art. 3.2, occorre presentare i giustificativi di seguito specificati.

1) Assunzione di un/a lavoratore/trice dipendente:

- copia del contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalle parti
- copia delle buste paga mensili del/la lavoratore/trice dipendente
- copia pagamenti effettuati a favore del/la lavoratore/trice dipendente
- copia dei versamenti di ritenute INPS, INAIL, IRPEF (quali F24 o altri)

2) Contributo per sostituzione/collaborazione di natura autonoma

- copia del contratto di sostituzione/collaborazione, con l'indicazione dell'attività da svolgere, del periodo di riferimento, del compenso complessivo percepito e del compenso orario/giorno, sottoscritto dalla lavoratrice indipendente che richiede il contributo e dal/la sostituto/a o collaboratore/trice;
- copia della/e fatture/documenti fiscali relativi alle prestazioni di sostituzione/collaborazione, con indicazione del periodo di riferimento, della descrizione della prestazione, del costo orario;
- copia dei pagamenti effettuati al/la lavoratore/trice sostituto/a o collaboratore/trice;
- copia pagamenti delle ritenute effettuate (es. F24 quietanzato).

Sono ritenuti ammissibili i pagamenti delle spese effettuati tramite:

- contanti, (nei limiti previsti dalla normativa nazionale), in tal caso occorre produrre dichiarazione di quietanza del soggetto che riceve il pagamento;
- bonifico, anche tramite homebanking (in tale caso occorre produrre copia della ricevuta di pagamento con l'ID della transazione avvenuta o dell'estratto conto che attesti l'avvenuto versamento);
- MAV, vaglia o bollettino postale (in tal caso occorre allegare copia della ricevuta);
- assegno bancario (in tale caso occorre produrre, oltre a copia conforme dell'assegno, copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto versamento);
- bancomat e carta di credito (in tale caso occorre produrre copia dell'estratto conto che attesti

l'avvenuto versamento)

Sulla documentazione presentata ai fini del pagamento gli uffici possono richiedere tramite Pec eventuali chiarimenti o richieste di integrazione.

La documentazione portata a rendiconto deve essere conforme a quanto stabilito nel presente articolo, pertanto qualora non sia integrabile/sanabile, la relativa spesa non sarà ritenuta ammissibile.

Art. 12.2 – Revoca del contributo

Il contributo viene revocato nei presenti casi:

- rinuncia al contributo, da trasmettere tramite Pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
- grave inosservanza degli obblighi stabiliti con il presente avviso
- interventi non conformi a quanto previsto dall'avviso, in particolare all'art. 3.2
- documentazione di spesa non conforme a quanto previsto all'art. 11.2
- mancato invio della documentazione di rendicontazione nei termini previsti all'art. 11.2
- interruzione del rapporto di lavoro o del rapporto di sostituzione/collaborazione: in caso di interruzione prima dei tre mesi si procederà con la revoca totale del contributo, in caso di interruzione prima del periodo indicato sul contratto si procederà con la revoca parziale per i mesi non lavorati
- contributo superiore ai massimali previsti all'art. 5.2 in termini percentuali (40% del corrispettivo lordo in caso di lavoro autonomo, 60% del costo del lavoro in caso di lavoro dipendente): in questo caso si procede con la revoca parziale
- proroga contrattuale non conforme a quanto disposto all'art. 9.2: in questo caso si procede con la revoca parziale.

La Regione Toscana provvede, su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, a comunicare l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La Regione Toscana riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale del contributo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente responsabile del procedimento che provvede a dare comunicazione dello stesso al destinatario.

Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero, totale o parziale, del contributo già erogato. Il destinatario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione del contributo alla data dell'atto di revoca). Il destinatario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento a favore di Regione Toscana.

Qualora si rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato, il Dirigente responsabile del procedimento attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del destinatario attraverso gli uffici regionali competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Art. 13 – Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento e alle procedure adottate nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni la Regione Toscana ed altri enti deputati possono svolgere in qualsiasi momento:

- controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi di quanto disciplinato dal presente Avviso;
- controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rese dai destinatari ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;

- controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PR FSE+ 2021-2027;
- controlli destinati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai destinatari e i controlli effettuati sulle stesse, sarà disposto l'annullamento del provvedimento di concessione e la revoca del contributo. Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero.

Art. 14 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio.

È disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 15 – Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Lavoro per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati:

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

Art. 16 – Reclamo/Punto di contatto

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE+ 2021-2027 un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'AdG. I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione.

Art. 17 – Contenzioso giudiziale o arbitrale

In qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente avviso le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

Art. 18 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Lavoro, Dirigente Dott. Simone Cappelli, pec regionetoscana@postacert.toscana.it.

Art. 19 – Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-aperti>. Informazioni possono inoltre essere richieste tramite mail all'indirizzo welfare.conciliazione@regione.toscana.it oppure chiamando il numero 055/4383097 o 4383992 il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 13.

ALLEGATI:

Linea 1

Documenti per la presentazione della domanda di finanziamento

- Allegato 1A – Domanda di finanziamento
- Allegato 1B – Atto di impegno unilaterale
- Allegato 1C – Istruzioni per la compilazione del formulario on line

Documenti per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo

- Allegato 1D – Domanda di erogazione del contributo

Linea 2

Documenti per la presentazione della domanda di finanziamento

- Allegato 2A – Domanda di finanziamento
- Allegato 2B – Dichiarazione di ammissibilità e affidabilità
- Allegato 2C – Istruzioni per la compilazione del formulario on line
- Allegato 2D – Formulario descrittivo

Allegato 2E – Dichiarazione de minimis

Allegato 2F – Istruzioni per la compilazione della dichiarazione de minimis

Documenti per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo

Allegato 2G – Domanda di erogazione del contributo